



CAMERA DI COMMERCIO
DELLE MARCHE

Registro Imprese 01 Segret. coord. progetti speciali

OGGETTO: Iscrizione d'ufficio della cancellazione di società di capitali, ai sensi del comma 2 dell'art. 40 del D.L. 76 del 16/07/2020 conv. L. n. 120/2020.

IL CONSERVATORE

Richiamati:

- l'art. 2188 c.c. "Registro delle imprese" e segg.;
- la Legge n. 580 del 29/12/1993, in particolare l'art. 8 "Registro Imprese" ed il relativo Regolamento di attuazione il DPR n. 581 del 07/12/1995;
- l'art 40 "Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi" del D.L. 76 del 16/07/2020 conv. L. n. 120/2020;
- la legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la disposizione del Conservatore del 21/12/2022 avente ad oggetto: "Procedure per le cancellazioni d'ufficio massive di imprese e società non operative";

Visto, in particolare, l'art. 40 del D.L. 76 del 16/07/2020 conv. L. n. 120/2020, che disciplina la "Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi";

Richiamata la propria determinazione prot n. 86152 del 09/09/2024 con cui è stata accertata, per le società di cui all'elenco allegato, la causa di scioglimento senza liquidazione di cui all'art. 40 comma 2 del DL 76/2020, conv. con L. 120/2020 e, più precisamente, per il mancato deposito dei bilanci d'esercizio per 5 anni consecutivi, in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire e/o l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci;

Atteso che lo scioglimento è stato iscritto sulla posizione delle società indicate nell'elenco;

Atteso che il provvedimento è stato comunicato agli amministratori delle società interessate, per le quali non risulta iscritto nel Registro delle Imprese un indirizzo di PEC valido ed attivo, mediante pubblicazione della comunicazione di avvio del procedimento e della determina all'albo camerale on line per 30 giorni consecutivi, dal 12/09/2024 al 12/10/2024;

Considerato il dettato dell'art. 40 comma 5 che prevede la verifica della mancanza di beni iscritti in pubblici registri;

Ritenuto che all'estinzione della società si determini un fatto successorio verso gli ex-soci, che a tal riguardo potranno espletare le azioni necessarie e vantare diritti sui beni che erano della società,



rendendo pertanto poco significativo ed utile il controllo presso altri pubblici registri. La Suprema Corte ha infatti stabilito il principio di diritto in base al quale, qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio per cui si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni della società estinta (Cass. S.U. sentenza n. 6070 del 2013);

Valutato pertanto che, per economicità dell'azione amministrativa e al fine di garantire tempestivamente l'attendibilità dei dati pubblicati nel Registro delle Imprese, l'eventuale presenza di beni attestata a seguito dei controlli non sia ostativa per la continuazione del procedimento di cancellazione, dal momento che non è previsto dalla disposizione normativa;

Ritenuto peraltro corrispondente al principio generale di buon andamento e di leale collaborazione, informare le altre pubbliche amministrazioni potenzialmente interessate dell'avvenuta cancellazione:

- Agenzia Entrate per Ufficio IVA e Conservatoria dei registri immobiliari
- E.N.A.C. per il Registro Aeronautico Nazionale
- A.C.I. per il Pubblico Registro Automobilistico;
- Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile sia per l'Archivio Telematico centrale delle Unità da Diporto che per le evidenze iscritte nell'Ufficio di Conservatoria Centrale delle Unità da Diporto,

Considerato inoltre che tra i beni iscritti in pubblici registri possono essere considerate anche le quote di s.r.l. come risultano dal Registro delle Imprese, ma che l'eventuale cancellazione della società, socia della s.r.l., viene automaticamente annotata tra gli assetti proprietari, permettendone pertanto l'immediata conoscibilità;

Verificata, altresì, l'eventuale cessazione della Partita I.V.A. come espressamente previsto dal medesimo comma 5, ma ritenuto che l'esito del controllo sia irrilevante ai fini della prosecuzione del procedimento, dal momento che la procedura massiva determina automaticamente un flusso informativo verso l'Agenzia delle Entrate;

Vista la disposizione del Conservatore del 21/12/2022 "Procedure per le cancellazioni d'ufficio massive di imprese e società non operative", secondo cui, per le società di capitali che versano nelle condizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 40 del DL 76/2020 e per le quali è stata iscritta la determinazione di accertamento della causa di scioglimento, in caso di deposito degli atti omessi o di dimostrazione della permanenza dell'attività, se positivamente valutati, il Conservatore emette il provvedimento di revoca dello scioglimento senza liquidazione e ne dispone l'iscrizione d'ufficio nel registro imprese;

Verificato che è decorso il termine di 60 giorni dalla scadenza della pubblicazione, assegnato per la presentazione di formale e motivata istanza di prosecuzione attività, in assenza di riscontri e/o



domande di iscrizione degli atti non iscritti o depositati;

Visto il comma 6 del succitato art. 40 del DL 76/2020, in base al quale “ogni determinazione del Conservatore del registro delle imprese è comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione”;

Vista la sopra citata “disposizione del Conservatore del 21/12/2022 “, integrativa della Direttiva prot. n. 56532 del 30/06/2021 che, in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, stabilisce procedure semplificate per le cancellazioni d’ufficio e, in particolare, prevede che “nei procedimenti massivi di cancellazione la pubblicazione all’albo camerale on line del provvedimento costituisce valida ed efficace modalità di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della L. 241/1990”. La durata della pubblicazione della determina di cancellazione delle società ai sensi dell’art. 40 commi 2 e 3 del DI 76/2020 è stata stabilita in trenta giorni;

Visto altresì che la citata disposizione, al fine di assicurare la massima conoscibilità dei provvedimenti adottati, prevede anche la loro stabile pubblicazione nella sezione del sito istituzionale “Cancellazioni d’ufficio dal registro delle Imprese” e, per le imprese che siano dotate di un indirizzo valido ed attivo, la comunicazione alla PEC;

Ravvisata la propria competenza secondo la previsione di cui all’art. 40 c. 1 del D.L. n. 76/2020 conv. L. n. 120/2020;

DETERMINA

- 1) di iscrivere d’ufficio la cancellazione delle società indicate nell’elenco allegato al presente provvedimento (Allegato 1), per le quali non è pervenuta motivata istanza di prosecuzione dell’attività, ai sensi dell’art. 40 comma 2 del DL 76/2020, conv. con L. 120/2020 e, più precisamente, per il mancato deposito dei bilanci d’esercizio per 5 anni consecutivi e il mancato compimento di atti di gestione, in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: il permanere dell’iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire e/o l’omessa presentazione all’ufficio del registro delle imprese dell’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci;
- 2) di disporre che la cancellazione non abbia corso in relazione alle imprese per le quali medio tempore risultassero atti o fatti interruttivi del procedimento;
- 3) di pubblicare all’albo camerale on line il presente provvedimento e gli elenchi di cui all’Allegati 1 per la durata di trenta giorni consecutivi;
- 4) di provvedere alla stabile pubblicazione del presente provvedimento nella specifica sezione del sito istituzionale “Cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese”;
- 5) di inviare il presente provvedimento con i relativi allegati a:
 - Agenzia Entrate -per cessazione partita IVA e Conservatoria dei registri immobiliari



CAMERA DI COMMERCIO
DELLE MARCHE

- E.N.A.C. per il Registro Aeronautico Nazionale
- A.C.I. per il Pubblico Registro Automobilistico;
- Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile sia per l'Archivio Telematico centrale delle Unità da Diporto che per le evidenze iscritte nell'Ufficio di Conservatoria Centrale delle Unità da Diporto.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Registro, entro 15 dalla scadenza della pubblicazione all'albo camerale on line.

IL CONSERVATORE

Dott. Fabrizio Schiavoni

[Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005]

GDOC1_F_2570806: CANCELLAZIONI D'UFFICIO AI SENSI DELL'ART. 40 DEL 76/2020 - anno 2024 - 11.1 Registro
Imprese e Rea

Registro Imprese - Conservatore - Dott. Fabrizio Schiavoni

RI01 Segret. coord. progetti speciali

Responsabile del procedimento - Dott.ssa Marina Romagnoli